

# COMUNE DI PIANA CRIXIA Provincia di Savona

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 07/08/2014.

Modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015.

Modificato con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020

Modificato con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021

Modificato con delibera C.C. n. 35 del 28/12/2022

# **INDICE**

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2-BIS - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3 - PRESUPPOSTO
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
ART. 4-BIS - SOGGETTO ATTIVO
ART. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 6 - TARIFFA DELLA TASSA
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 8 - PIANO FINANZIARIO
ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA
ART. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA
ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 13 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 13-BIS - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NOI DOMESTICHE
ART. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 14-BIS - AGEVOLAZIONE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 15 - ZONE NON SERVITE
ART. 16 - RIDUZIONI
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ART. 19 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE
ART. 20 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

ART. 21 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

- ART. 22 RIMBORSI
- ART. 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 25 SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 27 CONTENZIOSO
- ART. 28 NORME TRANSITORIE E FINALI

# ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 2. A decorrere dal 1° Gennaio 2020 i commi 738 e 780 dell'art.1 della L. 27/12/2019 n. 160 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. del 27/12/2013 n. 147, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni relative alla TARI.

# ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Piana Crixia, a norma dell'art. 1, comma 639 e segg. della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.

# ART. 2-BIS - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Sono rifiuti urbani:
  - a) I rifiuti domestici indifferenziati da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L.-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione:

# 3. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) I veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
- 5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) "produttore di rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) "detentore", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) "prevenzione", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- e) "conferimento", l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) "gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni effettuate in qualità commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) "gestore", il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) "raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm) dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) "raccolta differenziata", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) "riciclaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanza da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) "spazzamento delle strade", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo) del D.Lgs n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche delle frazioni organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) "rifiuto organico", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,

- ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) "rifiuti alimentari", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consigli che sono diventati rifiuti;
- p) "utenza domestica", l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) "utenza non domestica", l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica,
- r) "parte fissa della tassa", è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) "parte variabile della tassa", è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) "centro di raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. n. 152/2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) "centro del riuso", locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w) "preparazione per il riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) "recupero", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del D.Lgs n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economi in generale.

# ART. 3 - PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come identificati dal successivo art. 9.

- 2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

# ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come identificati dal successivo art. 9.
   In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

# ART. 4-BIS - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Piana Crixia agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

# ART. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18, comma 5.
- 3. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se

la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 18 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

# ART. 6 - TARIFFA DELLA TASSA

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) di cui al successivo art. 8.
- 3. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sulla base della tariffa di riferimento, il comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
- 4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della L. 27/12/2017 n. 205.

# ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
  - a) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In caso di attivazione delle disposizioni di cui alla

- presente lettera a) si considererà superficie assoggettabile l'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998;
- b) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie calpestabile o in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

# ART. 8 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2014, n. 147 tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato nonché sulla base delle modifiche introdotte dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.
- 2. Il piano finanziario è redatto annualmente dal soggetto che gestisce il servizio dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal metodo tariffario (MTR) definito da ARERA, e trasmesso all'Ente territorialmente competente al fine di effettuare la procedura di validazione. La procedura di validazione può essere svolta anche da un soggetto dotato di adeguati profili di terziarietà rispetto al gestore. Una volta validato, il piano viene trasmesso ad ARERA per la sua approvazione.
- 3. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR.
- 4. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.
- 5. Il piano finanziario viene approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

# ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

- 1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
- 2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale e le aree condominiali detenute o possedute in via esclusiva.
- 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita di atti assentivi autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

# ART. 10 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE ALLA TASSA

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti e che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
- 2. Sono esclusi dalla tassazione:
  - a) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - b) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto, ecc), ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - c) Unità immobiliari adibite a civile abitazione, chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
  - d) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
  - f) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al

- periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
- g) Le aree impraticabili, in abbandono o intercluse da stabile recinzione;
- h) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
- i) Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
- j) Superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri;
- k) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione:
- I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette alla tassa tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
- m) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
- n) I locali e le aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato attività di recupero, in conformità alla normativa vigente;
- I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo sull'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- p) Le porzione di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati alla stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- 3. Le circostanze che giustificano le esclusioni di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di interessi e sanzioni per infedele dichiarazione.

# ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	20%
Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

- 3. L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 e nella relativa planimetria.
- 4. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire entro il 28 febbraio di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata

tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.

# ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'ultima emissione dell'invito al pagamento.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico e dimoranti nella stessa unità immobiliare. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare un'unica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 18 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare.
- 4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
- 5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
  - a) anziano collocato in casa di riposo;
  - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
  - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno.
- 6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti) si assume come numero degli occupanti quelli indicati dall'utente in base a quanto contenuto nella della dichiarazione presentata ai sensi dell'art 18 o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

# ART. 13 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. n. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;
- 2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mg.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando una planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio, in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 4. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando una planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
- 5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

# ART. 13-BIS - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richieste dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

- 4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo non inferiore a 5 anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegato idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al precedente comma, entro il termine del 31 maggio 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
- 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazione di Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 9. L'esenzione dal versamento della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale su modello messo a disposizione dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
- 10. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibile dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono

- e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta.
- 11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

# ART. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, a partire dall'anno 2016, è riconosciuta una detrazione sull'ammontare complessivo della tassa dovuta, il cui importo sarà individuato annualmente con apposita delibera.

# ART. 14-BIS - AGEVOLAZIONE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. E' Fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo, i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dell'art. 1, comma 649, secondo periodo della L. n. 147/2013.
- 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo nell'anno di riferimento. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili (rp = mq x Kd), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferita alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

# $Riduzione = rd \times 100 / rp$

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

# ART. 15 - ZONE NON SERVITE

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strade percorribili, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 per cento.
- 4. I possessori o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso la raccolta di prossimità più vicina alla propria abitazione.

# ART. 16 - RIDUZIONI

- 1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune attestante il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.
- 2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, di cui art. 15, la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.
- 3. Nei casi di abitazioni e locali accessori occupati da persone in disagiate condizioni socioeconomiche, attestate dai Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può prevedere agevolazioni nel versamento del tributo fino a concorrenza dell'importo dovuto.
- 3.bis A partire dalla 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- 4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° giorno del mese solare successivo rispetto al verificarsi del presupposto. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante sgravio del tributo dovuto per l'anno in corso. Nel caso in cui ciò non fosse

- possibile, sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.
- 5. Le riduzioni previste dal presente Regolamento non sono cumulabili; sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.

# ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

# ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 Giugno successivo dalla data di inizio dell'avvenuta detenzione o possesso dei locali e delle aree soggette al tributo.
- 4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 Giugno successivo dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno successivo al giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
- 6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro l'anno solare di riferimento il tributo non è dovuto per le annualità successive. La cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
- 7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

# Utenze domestiche

a) Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, recapito postale e indirizzo di posta elettronica (email e/o PEC);

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico e numero dell'interno se esistente, superficie calpestabile;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno di presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni;

# Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del rappresentante legale denunciante;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con indicazione del numero civico e numero dell'interno se esistente, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio o di cessazione della conduzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- f) La sussistenza o il venir meno di presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
- 8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite PEC allegando documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
- 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta,

- regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 10. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
- 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.

# ART. 19 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE

- 1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n.241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e delle indicazioni e prescrizioni fornite da ARERA con la Deliberazione n. 444/2019. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
- 3. Le scadenze per il versamento della TARI e il numero delle relative rate sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione alla scadenza stabilita dal Consiglio Comunale.
- 4. L'importo complessivo della tassa annua dovuta è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della L. 27/12/2006 n. 296.
- 5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 6. Al contribuente viene inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.

- 7. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 3 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
  - a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
  - b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:
    - ISEE non superiore ad euro 8.897,33;
  - c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
- 8. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto. In ogni caso, la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

# ART. 20 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

- 1. Qualora le somme dovute, in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a €. 300,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali.
- 2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
  - a) fino a 6 rate mensili per importi superiori ai 300,00 euro e fino a 1.000,00 euro;
  - b) fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 e fino ai 15.000,00 euro;
  - c) fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 15.000,00 euro.
- 3. Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.
- 4. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

# ART. 21 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

- 1. Il contribuente è esonerato dal versamento della tassa, comprensiva del tributo provinciale, nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
- 2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto

dall'art. 3 comma 10 del D.L. 06/07/2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

# ART. 22 - RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune di Piana Crixia il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se accolta.
- 2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali e inferiori al versamento disciplinato dall'art. 21 del presente Regolamento.

# ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

# ART. 24 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
  - a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
  - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto

preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:

- Degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179 e 182 della L. 27/12/2006 n. 296, ove nominati;
- Del proprio personale dipendente;
- Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune farà riferimento all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.
- 3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
- 4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296 e dell'art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019 n. 160.

# ART. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa, verrà applicata la sanzione stabilita dai D. Lgs. 18/12/1997, n. 471 e D. Lgs. 18/12/1997 n. 472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/1997.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

# ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, gli atti di avviso di accertamento di cui al precedente art. 24, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato all'esecuzione forzata.

# ART. 27 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

# ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali vigenti.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.